

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 5856

Deliberazione n. 71

**AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI DAL COMUNE DI COMACCHIO PER
L'ANNUALITÀ 2013 (TERRENI E FABBRICATI) – SENTENZE DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA (EX COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE) NN. 1088/2022 E 1089/2022 EMESSE IL 16/05/2022 E
DEPOSITATE IL 29/09/2022 – DETERMINAZIONI**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 5209 del 6/3/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 7) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI DAL COMUNE DI COMACCHIO PER L'ANNUALITÀ 2013 (TERRENI E FABBRICATI) – SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA (EX COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE) NN. 1088/2022 E 1089/2022 EMESSE IL 16/05/2022 E DEPOSITATE IL 29/09/2022 – DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 71

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento nn. 1325/2016 e 1326/2016 del 29/11/2016 emessi dal Comune di Comacchio per asserita omessa denuncia a fini IMU e mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del Consorzio, per l'anno d'imposta 2013, relativamente ad immobili (fabbricati e terreni) di proprietà demaniale ed in gestione al Consorzio;
- avverso la pretesa di pagamento di complessivi € 99.496,00 (imposta, interessi e sanzioni) avanzata dal Comune per tali avvisi il Consorzio, sulla base delle argomentazioni d'infondatezza e d'illegittimità del tributo imposto, ha presentato ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara per ottenere l'annullamento degli atti ricevuti, conferendo il mandato di patrocinio legale all'Avv. Antonio Carullo di Bologna;
- la Commissione adita, con sentenze nn. 88 e 89 pronunciate l'29/01/2018, ha rigettato i ricorsi motivando che nei provvedimenti impugnati sono rilevabili le ragioni di diritto e di fatto che giustificano la pretesa del Comune, tanto da consentire al Consorzio di esercitare il proprio diritto di difesa, e affermando che il pagamento dell'imposta è dovuta dal Consorzio in qualità di concessionario *ex lege* degli impianti idrovori;

Considerato che:

- il Consorzio ha proposto ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per la riforma delle suddette sentenze di rigetto, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Antonio Carullo;
- la Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale), con sentenze nn. 1088/2022 e 1089/2022 emesse il 16/05/2022 e depositate il 29/09/2022, ha confermato le sentenze impugnate e ha respinto gli appelli presentati dal Consorzio, condannando il soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Comacchio, quantificate in complessivi € 3.700,00 oltre ad oneri di legge;
- il termine per proporre l'eventuale ricorso d'impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle suddette sentenze scadrà il 29/03/2023.

Considerato che:

- nel tempo trascorso, sono intervenute numerose pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale e della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dai Comuni per richiedere il pagamento dell'imposta, hanno respinto le difese proposte dai Consorzi, con condanna, in vari casi, alla refusione delle spese di lite a seguito della soccombenza. In tali provvedimenti, i Giudici ritengono dovuta dai Consorzi di Bonifica la prestazione patrimoniale imposta dai Comuni poiché gli enti consortili sono concessionari *ex lege* delle opere demaniali. I Giudici, in particolare, rinvennero nel R.D. 215/1933 la fonte costitutiva di un rapporto concessorio ("*nella sostanza*") a favore dei Consorzi rispetto alle opere di bonifica loro consegnate per curarne la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza. In quanto concessionari *ex lege* i Consorzi sono soggetti passivi dell'imposta comunale ed il richiamo all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 504/1992 non è confacente in quanto detta norma reca un'elencazione tassativa dei soggetti esenti dall'ICI (in seguito IMU) tra cui non sono compresi i Consorzi stessi.

Atteso che:

- in esecuzione delle varie sentenze di condanna, passate in giudicato o non impugnate, pronunciate nelle relative cause di merito, questo Consorzio ha provveduto al pagamento degli avvisi opposti, aggravato, in alcuni casi, dalle spese di lite;
- ad oggi, sono ancora pendenti, in secondo grado di giudizio e presso la Suprema Corte di Cassazione, alcuni ricorsi con il Comune di Comacchio, esito dei quali, dato l'andamento, è alquanto preoccupante e rischioso.

Considerato che:

- in vista della decisione da assumere in proposito, considerati le numerose sentenze di condanna emesse nei vari gradi di giudizio e la declamata soccombenza del Consorzio riguardo la legittimazione soggettiva, l'esito incerto dei ricorsi giudiziari ancora pendenti, i pagamenti effettuati in esecuzione delle pronunce di condanna e quelli eseguiti spontaneamente per evitare l'aggravio di sanzioni e interessi, il considerevole ammontare delle spese legali per agire o resistere nei vari gradi di giudizio, le transazioni raggiunte con alcuni Comuni per la regolarizzazione delle posizioni consorziali, il rapporto in negativo fra "costi-benefici" riferito alla linea di condotta sino ad oggi seguita, si reputa opportuno e conveniente per il Consorzio non presentare il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze in oggetto ed il conseguente pagamento degli importi indicati negli avvisi pari a complessivi € 99.496,00 oltre ad € 5.398,75 di spese legali di soccombenza.

Ravvisata l'opportunità:

- Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze nn. 1088/2022 e 1089/2022 emesse il 16/05/2022 e depositate il 29/09/2022 dalla Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale) di conferma delle sentenze di primo grado e di rigetto degli appelli promossi dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso gli avvisi in premessa, con condanna alla spese di soccombenza;

- Di pagare a favore del Comune di Comacchio i suddetti avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 99.496,00 e le spese legali di soccombenza pari ad € 3.700,00 oltre ad oneri di legge;
 - Di imputare l'onere di spesa di € 99.496,00 sul corrente Bilancio di previsione al conto n. 1810109 "Fondo Imposte e Tasse", che ne mostra la necessaria capienza;
 - Di imputare l'onere di spesa di € 5.398,75 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa 23-1901-0004 task 01 "Spese legali", che ne mostra la necessaria capienza.
- Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 4866 del 1/3/2023;
Visto lo Statuto;
All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di non proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione delle sentenze nn. 1088/2022 e 1089/2022 emesse il 16/05/2022 e depositate il 29/09/2022 dalla Corte di Giustizia di II Grado dell'Emilia Romagna (ex Commissione Tributaria Regionale) di conferma delle sentenze di primo grado e di rigetto degli appelli promossi dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso gli avvisi in premessa, con condanna alla spese di soccombenza;
2. Di pagare a favore del Comune di Comacchio i suddetti avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 99.496,00 e le spese legali di soccombenza pari ad € 3.700,00 oltre ad oneri di legge;
3. Di imputare l'onere di spesa di € 99.496,00 sul corrente Bilancio di previsione al conto n. 1810109 "Fondo Imposte e Tasse", che ne mostra la necessaria capienza;
4. Di imputare l'onere di spesa di € 5.398,75 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa 23-1901-0004 task 01 "Spese legali", che ne mostra la necessaria capienza.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)